

Studio Legale

## LAGONEGRO & ROMANO

Amministrativo - Civile - Tributario

Magistrature Superiori

Avv. Anna Lagonegro

Avv. Claudio Romano - Media Conciliatore

Elisabetta Travaglini

Roma, 20 febbraio 2018

Al Collegio Ostetriche di  
**PISA MASSA LIVORNO**  
c.a. Gent.ma Presidente  
**dott.ssa Martha Traupe**  
Via Battelli n° 5  
**56127 - PISA**

Comunicazione via e-mail e pec:  
[ostetrichepimsli@libero.it](mailto:ostetrichepimsli@libero.it)  
[ostetrichepimsli@pec.it](mailto:ostetrichepimsli@pec.it)

e p.c.  
Alla **Federazione Nazionale  
dei Collegi delle Ostetriche**  
c.a. Gent.ma Presidente  
**dott.ssa Maria Vicario**  
Piazza Tarquinia n° 5/D  
**00183 - ROMA**

Comunicazione via e-mail e pec:  
[presidenza@fnco.it](mailto:presidenza@fnco.it)  
[presidenza@pec.fnco.it](mailto:presidenza@pec.fnco.it)

Oggetto: *Richiesta di parere di rilevante complessità circa la legittimità di esecuzione del prelievo ematico e della valutazione dei risultati in assenza di validazione medica ed in situazioni di urgenza.*

Gent.ma Presidente dott.ssa Martha Traupe,  
in ordine alla richiesta di parere di rilevante complessità concernente la competenza delle ostetriche/i ad effettuare prelievi ematici e ad inserire in specifica macchina il prelievo stesso, procedendo poi alla validazione dei risultati senza nessun tipo di validazione medica in situazioni di urgenza, si rileva quanto segue.

Al fine di rispondere in modo esauriente al parere occorre esaminare anzitutto il **contesto normativo** regolante le competenze professionali delle ostetriche/i.

**D.P.R. 7.03.1975, n° 163 art. 7**, recante "Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940, n° 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche". La norma, peraltro abrogata dalla legge 42/1999, all'**art. 7 primo comma**, stabiliva che "l'ostetrica può praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali". La legge abrogativa stabilisce che "il campo proprio di attività e di responsabilità delle

*professioni sanitarie* (ndr.: tra le quali la professione di ostetrica) ... è *determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici ... nonché degli specifici codici deontologici*". Pertanto la norma abrogativa riguarda in generale le professioni sanitarie senza però contenere alcuna disposizione ostativa per le ostetriche/i ad effettuare prelievi di sangue. Inoltre non può certo ritenersi che tale inibizione possa derivare dagli ordinamenti didattici del corso di laurea di ostetricia, né dai profili professionali, né dallo specifico codice deontologico regolante la professione, come di seguito evidenziato.

Deriva, dunque, da quanto sopra che l'abrogazione del D.P.R. 163/1975 non costituisce, né può legittimamente interpretarsi, come una "*deminutio*" delle competenze professionali delle ostetriche per quanto attiene i prelievi di sangue. Né il riferimento al "*profilo professionale*" può legittimare tale limitazione che anzi dall'esame del complesso delle norme regolative della competenza professionale delle ostetriche tale limitazione, ripetesi, non è dato rilevare.

*Decreto Ministeriale, 15.09.1975*, recante "*Istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche*", ove all'**art. 10** si prevede espressamente che "*è consentito alle ostetriche ...14) il prelievo di sangue capillare e venoso durante la gravidanza per facilitare gli esami necessari per una corretta assistenza al parto*".

*Decreto Ministeriale, 14.09.1994, n° 740*, recante "*Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o*". Tale disposizione delinea all'**art. 1, comma 1** il **profilo professionale** dell'ostetrica/o prevedendo che tale figura professionale "*è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato*". In particolare poi all'**art. 1, comma 2, lettera "c"** è stabilito l'intervento dell'ostetrica nella "*preparazione ed assistenza ad interventi ginecologici*"; alla successiva lettera "d" è stabilita la partecipazione "*alla prevenzione ed all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile*". Infine il **comma 5** dell'**art. 1** stabilisce che "*l'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza*".

Può ritenersi dunque che nella serie di attività delineate dal decreto come costituenti il profilo professionale dell'ostetrica/o, ben può ritenersi compresa l'attività di prelievo di sangue venoso e/o capillare. Infatti già dal richiamo dell'*incipit* dell'**art. 1** del citato decreto ministeriale può dedursi come, nell'ambito dell'attività necessaria "*per condurre e portare a termine parti eutocici*", ben possa accadere di dover procedere a prelievi di sangue.

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.07.1999*, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito,*

della fenilchetonuria e della fibrosi cistica". Il testo normativo in commento, al **comma 2 dell'art. 2**, relativo al "Controllo per l'individuazione e per il trattamento dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria", stabilisce che "il prelievo di sangue necessario alla diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria deve essere eseguito, dal terzo al quinto giorno dalla nascita, da un sanitario della struttura pubblica o privata in cui avviene il parto e, in caso di parto a domicilio, dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto ...".

Legge 10.08.2000, n° 251, recante "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica". All'**art. 1, n° 1** è stabilito che "gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della **professione sanitaria ostetrica** svolgono con autonomia professionale attività dirette alla **prevenzione, alla cura e salvaguardia** della salute individuale e collettiva espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei **relativi profili professionali** nonché dagli **specifici codici deontologici**". Ne deriva innanzitutto il concetto di "autonomia professionale" e poi la conferma del rilievo normativo del profilo sopra riportato, nonché delle norme contenute nel codice deontologico.

D. Lgs. 9.11.2007, n° 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" all'**art. 48**, concernente l'esercizio dell'attività professionale dell'ostetrica/o, al **punto "2"** sono elencate le attività autorizzate. In particolare al **punto "2.g"** l'ostetrica/o "è autorizzata a prendere provvedimenti di urgenza che si impongono anche in assenza del medico" e secondo il successivo **punto "2.h"** può "prendere ogni iniziativa che si imponga in caso di necessità".

Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale il 19.06.2010, con integrazioni del 5.07.2014. Il **punto 1.3.** riconosce alla competenza dell'ostetrica/o "interventi specifici di natura intellettuale e tecnico-scientifica in ambito assistenziale ...". Al **punto 2.7.** contiene specifico riferimento alle competenze professionali acquisite, con ciò rinviando alla formazione didattico-universitaria ed al connesso percorso formativo, nell'ambito del quale trova legittimazione ed attuazione la pratica del prelievo di sangue venoso e/o capillare da parte delle ostetriche. Al **punto 2.8.** è stabilito che "nei casi di inderogabile urgenza l'ostetrica/o si attiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza". Ai sensi del **punto 3.13.** "l'ostetrica, sulla base delle competenze acquisite in ambito ginecologico, **partecipa alle procedure diagnostico-terapeutiche ...**".

Dunque dal complesso normativo sopra riportato emerge, con evidenza, la serie di importanti attività che ben possono implicare, e implicano, anche il prelievo di sangue da parte della professionista ostetrica/o.

**Il prelievo di sangue venoso e capillare rientra dunque tra gli obiettivi di apprendimento teorico/pratico inclusi nel percorso formativo alla professione di**



ostetrica/o, pertanto in virtù della legge 42/99 l'ostetrica è autorizzata a eseguire tale pratica nelle strutture pubbliche e private.

Infine debesi evidenziare che il Ministero della Salute, con nota dell'8.7.2002, ha precisato che: "... pervengono a questo Ministero continue richieste sulla possibilità che oltre ai medici, agli infermieri ed alle ostetriche, per i quali esiste una espressa previsione normativa, altri professionisti sanitari possano essere autorizzati ad operare prelievi di sangue venoso e capillare..." con ciò ammettendo implicitamente la possibilità da parte delle ostetriche di effettuare i prelievi venosi.

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*

**Giurisprudenza.** Può aggiungersi - ed è considerazione di massimo rilievo in punto di merito - come a livello giurisprudenziale sussista consolidato orientamento che conferma l'attribuzione alla professionalità ostetrica dell'attività di prelievo di sangue. *Ex multis* possono assumersi le seguenti sentenze:

- **Cass. Pen., Sezione VI<sup>a</sup>, 6.12.1996, n° 1632** - avente ad oggetto l'esercizio abusivo delle professione medica da parte di professionista biologo - secondo cui il prelievo di sangue venoso a fini di analisi "è di esclusiva pertinenza della professione medica o di quelle professioni paramediche come quelle esercitate dagli infermieri professionali o dalle ostetriche per le quali la relativa abilitazione deriva da specifiche previsioni di legge".
- **Cass. Pen. Sez. VI<sup>a</sup> Sent., 27.06.2005, n° 32553**, secondo cui "configura il reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all'art. 348 c.p., la condotta del biologo che abbia effettuato prelievi di sangue in vena, esorbitando tale attività dall'oggetto della professione di biologo di cui all'art. 3 della legge n° 396/1967 e non potendo essere considerata prodromica all'esecuzione di ricerche o analisi nei laboratori cui i biologi sono preposti. Non rileva, nel caso, che l'attività di prelievo di sangue venoso non sia attribuita alla esclusiva competenza dei medici, potendo essa essere effettuata anche da ausiliari della professione medica quali infermieri professionali o ostetriche".
- **T.A.R. Lazio Roma, Sez. III<sup>a</sup> ter, 31.01.2004, n° 912**, secondo cui "il CSS ha teso a ribadire che il prelievo di liquidi o di materiale biologico a fini analitici non può ritenersi mero atto preliminare all'esecuzione di indagini diagnostiche e, quindi, non è di per sé consentito al soggetto semplicemente laureato in biologia, sebbene iscritto al relativo Albo professionale. Tuttavia, da tali principi non si può inferire, come erroneamente ritiene l'Ordine ricorrente, che l'attività di prelievo venoso e capillare sia una funzione propriamente medica, giacché non esiste una definizione normativa predefinita a tal riguardo, né tampoco una competenza esclusiva a favore dei medici in soggetta materia. Si tratta, al contrario, di un'attività sanitaria generica e di per sé non rischioso per la salute dal paziente, tant'è che è svolta prevalentemente, più che dai

medici, da altre categorie sanitarie e, in particolare, da infermieri e da ostetriche.

- **T.A.R. Molise - Campobasso 4.08.2011 n° 521**, secondo cui "infatti, le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti infermieristici professionali, anche nel blocco operatorio, allorché sia adibito a interventi chirurgici di ostetricia e ginecologia, non sussistendo disposizioni che limitino le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 marzo 1975 n° 163 ai soli casi di necessità e urgenza. Detta normativa, invero, consente all'ostetrica di svolgere anche le attività tipiche degli infermieri professionali".
- **Cons. Stato Sez. V<sup>a</sup>, 3.02.2006, n° 457**, si è stabilito che non si può ritenere "l'attività di prelievo venoso e capillare come una funzione propriamente medica, non esistendo una definizione normativa predefinita a tal riguardo, né una competenza esclusiva a favore dei medici in soggetta materia ... Si tratta, quindi, ... di un'attività sanitaria generica e di per sé non rischiosa per la salute dal paziente, **dovento essere svolta prevalentemente, più che dai medici, da altre categorie sanitarie e, in particolare, da infermieri e da ostetriche**".

Dunque anche in sede giurisdizionale, di massimo livello istituzionale (Corte di Cassazione; Consiglio di Stato) emerge chiaramente la consolidata legittimazione per le ostetriche/i a svolgere attività di prelievo di sangue.

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*

Ferma e chiarita dunque la competenza in capo alle ostetriche di eseguire il prelievo ematico al fine degli esami ematochimici, occorre dare riscontro a quella parte di quesito che inerisce la legittimità della **valutazione dei risultati degli esami stessi**. Al riguardo **non è dato trovare nell'ordinamento alcuna norma che conferisca tale competenza in capo alla categoria professionale, competenza che è conferita *ex lege* a medici e biologi**.

**Interpretare gli esami ematochimici di laboratorio, pur con l'ausilio di macchinari di autoconvalida, esorbita dalla competenze dell'ostetrica/o, con ogni conseguente responsabilità in diverso caso sia di carattere deontologico che penale per possibili profili di esercizio abusivo della professione.**

**Ancora diverso è poi il caso** - che parrebbe formare oggetto di parte della richiesta di parere - del comportamento che deve assumere l'ostetrica/o **in caso di situazione di urgenza**.

Infatti dalla normativa sopra riportata emerge non la facoltà, ma l'**obbligo per l'ostetrica/o che si trovi ad affrontare un'emergenza sanitaria di una paziente di intervenire anche in assenza di un medico**. Tale obbligo non può che ricomprendere, **in caso di urgenza**, anche la possibilità di interpretare le risultanze degli esami ematochimici.

Al riguardo si evidenziano i seguenti disposti normativi: **il comma 5 dell'art. 1 del D.M. 740/1994** ("l'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di **praticare, ove occorra, le relative misure di particolare**

*emergenza"); il punto "2.g" dell'art. 48 del D. Lgs. 206/2007 (l'ostetrica/o "è autorizzata a prendere provvedimenti di urgenza che si impongono anche in assenza del medico" ), nonché il successivo punto "2.h" del medesimo articolo (può l'ostetrica/o può "prendere ogni iniziativa che si imponga in caso di necessità"); il punto 2.8. del Codice Deontologico ("nei casi di inderogabile urgenza l'ostetrica/o si attiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza").*

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*

### **Conclusioni.**

Tutto quanto sopra premesso, alla luce anche della normativa, della consolidata giurisprudenza e delle indicazioni ministeriali, può concludersi per **la sussistenza della competenza professionale delle ostetriche/i ad effettuare prelievi di sangue venoso e capillare ai fini di esami ematochimici; la non sussistenza di competenza ad interpretare detti esami se non in presenza di situazioni di conclamata emergenza ed urgenza per la salute della donna/paziente.**

Tanto si doveva.

Cordiali saluti.

  
(Avv. Anna Lagonegro)